



COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

<i>Nr. Progr.</i> 41	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
<i>Data</i> 24-07-2020	

Adunanza Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione in data 24-07-2020 alle ore 21:00.

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 24-07-2020 alle ore 21:00 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito nei modi di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Giannini Mauro	P	Canini Patrizia	P
Maffei Palmiero	P	Virta Virpi Anneli	A
D'Antonio Alessandro	P	Cima Nemo	P
Riccardi Ilaria	P	Lucarini Giuliana	P
Valenti Lorenzo	P	Ferri Cristina	A
Giorgi Fabiola	P	Tentoni Luca	A
Venturi Andrea	P		

Totali Presenti: **10** Totale Assenti: **3**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Maria Giuseppina Dini.

In qualità di Sindaco, il sig. Mauro Giannini assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

Palmiero Maffei

Nemo Cima

Lorenzo Valenti

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 41 Data Delibera 24-07-2020

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

PARERE: Favorevole

Data: 18-07-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to TIZIANA VERZINO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

PARERE: Favorevole

Data: 18-07-2020

**IL RESPONSABILE SERVIZI
FINANZIARI
F.to TIZIANA VERZINO**

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. della seduta.

Relaziona sul punto il Consigliere **Canini** che procede ad illustrare brevemente la proposta di deliberazione relativa all'approvazione aliquote IMU a seguito dell'approvazione del relativo regolamento.

La nuova IMU a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta "TASI" ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e pertanto si rende necessaria l'approvazione delle relative aliquote di competenza del Consiglio Comunale.

Dette aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Specifica che la relativa imposta dovrà essere versata con acconto del 50% già effettuato il 16 giugno 2020 ed il saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal Comune.

Interviene **Valenti** sostenendo che, considerata l'emergenza, si poteva sospendere il pagamento dell'acconto del 16 giugno come hanno fatto altri Comuni.

Il **Sindaco** afferma che è giusta l'osservazione di Valenti e che comunque non essendoci state disposizioni normative in merito il non pagamento avrebbe potuto determinare anche un danno erariale, quindi non ha voluto rischiare.

Precisa, tuttavia, che il non versamento dell'acconto non comporta alcun tipo di sanzione e nessun tipo di accertamento purché il pagamento avvenga entro la fine dell'anno.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco Presidente pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la precedente delibera consiliare in data odierna con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

Richiamata la legge 18/2020 recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, con il quale sono stati prorogati i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e del rendiconto esercizio 2019, rispettivamente al 31/07/2020 e 30/06/2020;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; Visto il D.Lgs n. 267 del

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano,

Astenuti 2 (Valenti e Giorgi) Contrari 0 Favorevoli 8

DELIBERA

- 1) di determinare, per l’anno 2020, le aliquote per l’Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00
3	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	Esente
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5/1/f del Regolamento Comunale)	Esente
5	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 ad A/9 a disposizione, locata e relative pertinenze	10,60
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l’unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) <u>concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019</u>	9,00
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	10,60
8	Aree fabbricabili	10,60

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00
10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00
11	Immobili posseduti da cittadini iscritti all'AIRE, considerando che non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati.	10,60

2) di **determinare** le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
- b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale.
- c) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2020, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- d) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
 - Acconto 50% entro il 16 giugno 2020 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
 - Saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione).

5) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 6) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con identica votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/00.

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL Sindaco
F.to Mauro Giannini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Giuseppina Dini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Lì 07-08-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Franco Baldoni

ESECUTIVITA'

Lì, 24-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Giuseppina Dini

E' copia conforme all'originale.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giuseppina Dini